



## *Regione Molise*

LEGGE REGIONALE 7 OTTOBRE 2022, N.21

### Disciplina del terzo settore

Il Consiglio Regionale ha approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

P R O M U L G A

la seguente legge:

## **Capo I**

### *Finalità e principi*

#### Art. 1

##### *Finalità*

1. La Regione riconosce, promuove e sostiene l'iniziativa autonoma delle formazioni sociali che, nella comunità regionale, perseguono finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, senza fine di lucro, e svolgono attività di interesse generale ai sensi degli articoli 2, 3, 4, 18 e 118, comma quarto, della Costituzione.
2. La Regione, in attuazione del proprio Statuto, tutela e incentiva l'associazionismo ed il volontariato, il mutualismo e la cooperazione, valorizzandone il ruolo sociale ai fini del perseguimento dell'interesse generale della comunità alla promozione umana, al benessere, alla salute e all'integrazione dei cittadini.
3. La Regione riconosce e valorizza gli enti del Terzo settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore), che operano nell'ambito regionale. La Regione riconosce altresì il valore fondamentale del volontariato e della mutualità, quale forma originale e spontanea di adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà all'interno della comunità.
4. La Regione, nelle materie di competenza regionale e nel rispetto della reciproca autonomia, ai sensi dell'articolo 118, comma quarto, della Costituzione, favorisce le relazioni collaborative fra le formazioni sociali di cui al comma 1 e le pubbliche amministrazioni, sulla base dei principi di sussidiarietà, corresponsabilità, cooperazione, efficacia, efficienza ed economicità.

#### Art. 2

##### *Oggetto*

1. La presente legge, in attuazione ed in armonia con le norme di cui al d. lgs. n. 117/2017, reca disposizioni in materia di Terzo settore e nello specifico:
  - a) disciplina le sedi di confronto fra la Regione, gli enti del Terzo settore e le altre formazioni sociali di cui all'articolo 1, comma 1;
  - b) determina i criteri e le modalità con i quali la Regione promuove e sostiene gli enti di Terzo settore nel loro complesso;
  - c) definisce le modalità di coinvolgimento attivo degli enti del Terzo settore nell'esercizio delle funzioni regionali di programmazione, indirizzo e coordinamento, nei settori in cui essi operano, nonché nella realizzazione di specifici progetti di servizio o di intervento finalizzati a soddisfare bisogni della comunità regionale.
2. Ai fini dell'attuazione della presente legge, la Regione supporta gli enti locali, singoli ed associati, anche mediante l'emanazione di linee guida, da approvarsi con deliberazione della Giunta regionale.

### Art. 3

#### *Principi in tema di esercizio delle funzioni amministrative*

1. La Regione, gli enti subregionali, l'ASReM e, nel rispetto della loro autonomia regolamentare, gli enti locali singoli o associati, in attuazione del principio di sussidiarietà, nell'esercizio delle loro funzioni amministrative nelle materie di competenza regionale, riconoscono, valorizzano e promuovono il ruolo e la funzione sociale degli enti del Terzo settore, del volontariato di cui all'articolo 17 del d. lgs. n. 117/2017 e delle altre formazioni sociali di cui all'articolo 1, comma 1.
2. Gli enti di cui al comma 1, nell'esercizio delle proprie funzioni di programmazione e organizzazione a livello territoriale, assicurano il coinvolgimento attivo degli enti del Terzo settore, anche attraverso forme di co-programmazione e co-progettazione.
3. Il coinvolgimento attivo degli enti del Terzo settore avviene in ogni caso garantendo i principi di trasparenza, pubblicità, evidenza pubblica, ragionevolezza, proporzionalità e parità di trattamento.

### Art. 4

#### *Enti del Terzo settore e altri enti senza fine di lucro*

1. Ai fini della presente legge si considerano enti del Terzo settore i soggetti di cui all'articolo 4 del d. lgs. n. 117/2017, iscritti al Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS) di cui all'articolo 45 del medesimo d. lgs. n. 117/2017 con sede o ambito di operatività nel territorio della regione Molise.
2. Le attività di interesse generale individuate all'articolo 5 del d. lgs. n. 117/2017 sono svolte in conformità alle norme che ne disciplinano l'esercizio. Sono fatte salve le discipline normative speciali regionali delle singole attività di interesse generale.
3. La Regione, in ogni caso, promuove e valorizza la presenza e l'operatività delle associazioni, delle fondazioni e degli altri enti a carattere privato che, senza fine di lucro, svolgono attività di interesse generale ai sensi dell'articolo 118, comma quarto, della Costituzione, ancorché non iscritti al Registro unico nazionale del Terzo settore.

### Art. 5

#### *Centro servizi per il volontariato e reti associative*

1. La Regione e gli altri enti pubblici di cui all'articolo 3, comma 1, riconoscono il ruolo del Centro servizi per il volontariato, accreditato ai sensi dell'articolo 61 del d. lgs. n. 117/2017 e operante nella regione Molise, e delle reti associative di cui all'articolo 41 del decreto legislativo del 3 luglio 2017, n. 117.
2. Fatte salve le prerogative delle reti associative di cui all'articolo 41 del decreto legislativo del 3 luglio 2017, n. 117, gli enti di cui al comma 1 possono concludere con il Centro servizi per il volontariato di cui al comma 1 accordi e convenzioni per lo svolgimento di attività di cui all'articolo 61, comma 1, lettera a), del d. lgs. n. 117/2017.

**Art. 6***Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore*

1. Presso l'Assessorato alle politiche sociali della Regione è istituito l'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo Settore ai sensi dell'articolo 45 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

2. Il direttore del Dipartimento delle politiche sociali della Regione, con proprio atto, provvede all'individuazione dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, indicando il responsabile del medesimo Ufficio, e all'assegnazione delle risorse umane, economiche e strumentali necessarie all'esercizio della funzione.

**Capo II***Raccordo fra Regione ed enti del Terzo settore***Art. 7***Consulta regionale del Terzo settore*

1. E' istituita la Consulta regionale del Terzo settore, di seguito denominata "Consulta", nominata dal Presidente della Giunta regionale entro e non oltre novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, che è composta da:

- a) tre rappresentanti designati dalle organizzazioni di volontariato maggiormente rappresentative in ragione del numero dei soggetti aderenti. Ogni ente designa un solo rappresentante;
- b) tre rappresentanti designati dalle associazioni di promozione sociale maggiormente rappresentative in ragione del numero dei soggetti aderenti. Ogni ente designa un solo rappresentante;
- c) tre rappresentanti designati dalle organizzazioni di rappresentanza della cooperazione sociale maggiormente rappresentative. Ogni ente designa un solo rappresentante;
- d) un rappresentante designato dal centro servizi per il volontariato accreditato di cui all'articolo 5;
- e) un rappresentante designato dall'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (ANCI Molise);
- f) un rappresentante designato dalle fondazioni di origine bancaria di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153 (Disciplina civilistica e fiscale degli enti conferenti di cui all'articolo 11, comma 1, del d. lgs. 20 novembre 1990, n. 356, e disciplina fiscale delle operazioni di ristrutturazione bancaria, a norma dell'articolo 1 della L. 23 dicembre 1998, n. 461), che sostengono finanziariamente l'Organismo territoriale di controllo (OTC) Campania/Molise, di cui all'articolo 65, comma 2, del Codice del Terzo Settore;
- g) un rappresentante designato dall'Associazione Nazionale Piccoli Comuni d'Italia (ANPCI Molise);
- h) un rappresentante designato dall'Università degli Studi del Molise UniMol.

2. La Consulta è operativa con la nomina della maggioranza dei componenti di cui al comma 1, lettere da a) fino a g).

3. La partecipazione alla Consulta è gratuita e non dà diritto alla corresponsione di alcun compenso, indennità o rimborso comunque denominato.

4. I membri della Consulta durano in carica per l'intera legislatura regionale e restano in carica fino alla nomina della nuova Consulta. Il Presidente della Consulta viene eletto fra i membri della medesima con la maggioranza dei due terzi.
5. La Consulta ha sede presso l'amministrazione regionale e approva un regolamento per il proprio funzionamento. Le funzioni di segreteria sono assicurate dalla struttura regionale competente in materia di enti del Terzo settore.

#### Art. 8

##### *Compiti della Consulta regionale del Terzo settore*

1. La Consulta svolge i seguenti compiti:

- a) esprime pareri e formula alla Giunta regionale e al Consiglio regionale proposte in materia di Terzo settore;
- b) promuove ricerche ed indagini sul Terzo settore nel territorio della regione Molise;
- c) collabora ai fini della verifica sullo stato di attuazione della presente legge e delle altre leggi ed atti normativi concernenti i rapporti fra il Terzo settore e le pubbliche amministrazioni;
- d) promuove iniziative pubbliche per la sensibilizzazione sull'applicazione della presente legge;
- e) promuove, in accordo con la Giunta regionale, occasioni periodiche di confronto e consultazione, anche su specifiche tematiche, con gli enti del Terzo settore e le altre formazioni sociali.

#### Capo III

##### *Misure di sostegno e promozione del volontariato*

#### Art. 9

##### *Misure di sostegno e promozione del volontariato in ambito regionale*

1. La Regione sostiene e promuove il volontariato organizzato quale forma originale e spontanea di adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà da parte di ogni persona, secondo quanto previsto dall'articolo 17 del d. lgs. n. 117/2017.
2. La disciplina del presente articolo non si applica ai volontari di protezione civile di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 (Codice della protezione civile).

#### Capo IV

##### *Rapporti fra enti del Terzo settore e P.A.*

#### Art. 10

##### *Co-programmazione*

1. Fatte salve le discipline regionali di settore in materia di programmazione e di pianificazione e l'autonomia regolamentare degli enti locali le amministrazioni di cui all'articolo 3, comma 1,

assicurano il coinvolgimento degli enti del Terzo settore anche mediante l'attivazione di procedimenti di co-programmazione, ai sensi dell'articolo 55 del d. lgs. n. 117/2017, in relazione alle attività di interesse generale, motivando le esigenze che eventualmente impediscono l'attivazione di tale istituto.

2. La co-programmazione è finalizzata all'individuazione, da parte dei soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, dei bisogni della comunità di riferimento da soddisfare, degli interventi a tal fine necessari, delle modalità di realizzazione degli stessi e delle risorse disponibili.

3. I soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, mediante il procedimento di co-programmazione, quale attività istruttoria, acquisiscono gli interessi ed i bisogni rappresentati dagli enti del Terzo settore e dalle altre amministrazioni, elaborano il quadro dei bisogni e dell'offerta sociale, assumono eventuali determinazioni conseguenti nelle materie di propria competenza.

#### Art. 11

##### *Procedimento di co-programmazione*

1. La volontà dell'amministrazione precedente di attivare la co-programmazione, anche su accoglimento di un'istanza di parte, risulta da un atto con il quale si dà avvio al procedimento.

2. L'amministrazione nomina un responsabile del procedimento ai sensi dell'articolo 6 della legge del 18 agosto 1990, n. 241, e dell'eventuale disciplina regionale in materia di procedimento amministrativo.

3. A seguito dell'atto di cui al comma 1 viene pubblicato un avviso, nel rispetto delle norme in materia di trasparenza e procedimento amministrativo, con il quale sono disciplinate le finalità, l'oggetto, i requisiti, i termini e le modalità di partecipazione al procedimento da parte degli enti del Terzo settore, oltre che degli ulteriori soggetti diversi dagli enti del Terzo settore, sempre che il relativo apporto sia direttamente connesso ed essenziale con le finalità e l'oggetto dell'avviso. L'avviso è pubblicato per un termine non inferiore a venti giorni.

4. Il procedimento di co-programmazione si conclude con una relazione motivata dal responsabile del procedimento e trasmessa agli organi competenti per l'emanazione di eventuali atti e provvedimenti conseguenti.

5. Gli atti del procedimento sono pubblicati sul sito dell'amministrazione precedente nel rispetto delle norme in materia di trasparenza.

6. Gli enti locali, qualora scelgano di attivare i procedimenti di co-programmazione di cui alla presente legge, danno attuazione a quanto disposto dal presente articolo nell'ambito della propria autonomia regolamentare.

7. Le amministrazioni di cui all'articolo 3, comma 1, possono modificare o integrare gli strumenti di pianificazione e gli atti di programmazione, previsti dalla disciplina di settore, tenendo conto degli esiti dell'attività di co-programmazione.

#### Art. 12

##### *Co-progettazione*

1. Al fine di realizzare forme di partenariato con gli enti del Terzo settore, i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, attivano, nell'ambito di attività di interesse generale e nell'esercizio della

propria autonomia, il procedimento della co-progettazione, ai sensi dell'articolo 55 del d.lgs. n. 117/2017, anche ad esito delle attività di co-programmazione.

2. La co-progettazione di cui al comma 1 si realizza mediante la collaborazione fra enti del Terzo settore ed enti di cui all'articolo 3, comma 1, per la definizione e la eventuale realizzazione di specifici progetti, servizi o interventi finalizzati a soddisfare bisogni definiti, nonché di progetti innovativi e sperimentali. Gli enti del terzo settore ed i soggetti indicati nell' articolo 3, comma 1, che concorrono alla realizzazione del progetto apportano proprie risorse materiali, immateriali ed economiche.

3. Gli enti del Terzo Settore coinvolti nella co-progettazione applicano, nei casi previsti dalla normativa statale vigente, il contratto collettivo nazionale, in vigore per il settore oggetto dei servizi, il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con le attività da espletare.

### Art. 13

#### *Principi in tema di procedimento di co-progettazione*

1. I procedimenti di co-progettazione si svolgono secondo i seguenti principi:

- a) i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, avviano i procedimenti di co-progettazione anche su iniziativa di uno o più enti del terzo settore nel rispetto dei principi della legge n. 241/1990;
- b) i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, pubblicano un avviso in cui vengono indicate le finalità, l'oggetto della procedura e il relativo quadro economico; la durata del partenariato; le modalità ed il termine per la presentazione delle domande di partecipazione; l'eventuale partecipazione di soggetti diversi dagli enti del terzo settore in qualità di sostenitori, finanziatori; i requisiti di affidabilità morale e professionale di partecipazione;
- c) l'avviso viene pubblicato per un termine congruo rispetto alle attività da svolgere nell'ambito del procedimento di co-programmazione e non inferiore a venti giorni;
- d) l'amministrazione procedente valuta la regolarità delle domande di partecipazione entro il termine stabilito dall'avviso;
- e) i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, dopo aver verificato la regolarità delle domande di partecipazione, attivano le sessioni di co-progettazione che possono prevedere la partecipazione dei soli enti del Terzo settore utilmente collocati nella graduatoria finale o, comunque, la cui proposta progettuale sia stata valutata positivamente, altresì l'ammissione di tutti gli enti del Terzo settore, purché in possesso dei requisiti previsti dagli avvisi alla co-progettazione;
- f) le sessioni di co-progettazione, verbalizzate dal responsabile del procedimento, valutano le proposte progettuali, concludendo, ai fini dell'attivazione del partenariato, il relativo procedimento con apposito atto;
- g) gli enti pubblici che hanno avviato la co-progettazione insieme con gli enti del Terzo settore con cui si intende attivare il partenariato, in relazione alla proposta o alle proposte progettuali selezionate, procedono alla formulazione condivisa del progetto operativo e all'eventuale sottoscrizione della convenzione per la disciplina del rapporto di partenariato.

2. Le amministrazioni di cui all'articolo 3, comma 1, danno conto, con un proprio atto, degli esiti dell'attività di co-progettazione e dell'impatto sociale conseguito rispetto agli obiettivi dell'avviso.

3. Gli enti locali che scelgono di attivare i procedimenti di co-progettazione di cui alla presente legge, danno attuazione dei principi di cui ai commi 1 e 2 nell'ambito della propria autonomia regolamentare.

## Art. 14

*Convenzioni nelle materie di competenza regionale*

1. I soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, nelle materie di competenza regionale, possono stipulare con le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale, iscritte da almeno sei mesi nel Registro Unico nazionale del Terzo settore, convenzioni dirette allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale, se più favorevoli rispetto al mercato, secondo l'articolo 56 del d. lgs. n. 117/2017.

2. Le convenzioni possono prevedere solo il rimborso alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni di promozione sociale delle spese che questi abbiano effettivamente sostenuto e documentato.

## Art. 15

*Accesso al fondo sociale europeo in attuazione dell'articolo 69 del d.lgs. n. 117/2017*

1. La Regione, nella fase di programmazione della destinazione del fondo sociale europeo e di altri finanziamenti europei, favorisce e promuove, con misure e azioni dedicate, l'accesso degli enti del Terzo settore per progetti finalizzati al consolidamento e diffusione degli stessi in Molise, ai sensi dell'articolo 69 del d. lgs. n. 117/2017.

## Art. 16

*Strutture e autorizzazioni temporanee per manifestazioni pubbliche in attuazione dell'articolo 70 del d. lgs. n. 117/2017*

1. Gli enti di cui all'articolo 3, comma 1, possono prevedere forme e modi per l'utilizzazione non onerosa di beni mobili e immobili per manifestazioni e iniziative temporanee degli enti del Terzo settore, nel rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità, pluralismo e parità di trattamento, ai sensi dell'articolo 70 del d. lgs. n. 117/2017.

2. Ai fini di cui al comma 1 e per realizzare un sistema informativo regionale a favore degli enti del Terzo settore, gli enti di cui all'articolo 3, comma 1, rendono noti, anche in forma telematica, i beni mobili o immobili disponibili per manifestazioni e iniziative temporanee degli enti del Terzo settore. È fatta salva la possibilità per gli enti del Terzo settore di richiedere agli enti di cui all'articolo 3, comma 1, ulteriori beni mobili o immobili. Su tali richieste, gli enti di cui all'articolo 3, comma 1, si pronunciano nel rispetto dei principi di cui al comma 1, tenendo conto dell'esigenza di favorire le attività di interesse generale ed assicurando altresì la compatibilità con le esigenze di interesse pubblico e di servizio di ciascuna amministrazione.

## Art. 17

*Concessione in comodato di beni immobili e mobili di proprietà regionale e degli enti locali in attuazione dell'articolo 71 del d. lgs. n. 117/2017*

1. Ai sensi dell'articolo 71 del d. lgs. n. 117/2017, gli enti di cui all'articolo 3, comma 1, possono concedere in comodato beni mobili ed immobili di loro proprietà, non utilizzati per fini istituzionali,

agli enti del Terzo settore, ad eccezione delle imprese sociali, per lo svolgimento delle loro attività di interesse generale, anche promuovendo quanto previsto dall'articolo 81 del d. lgs. n. 117/2017.

2. La cessione in comodato ha una durata massima di trenta anni, nel corso dei quali l'ente concessionario ha l'onere di effettuare sull'immobile, a proprie cura e spese, gli interventi di manutenzione e gli altri interventi necessari a mantenere la funzionalità dell'immobile.

3. Ai fini di cui al comma 1 e per realizzare un sistema informativo regionale a favore degli enti del Terzo settore, gli enti di cui all'articolo 3, comma 1, provvedono annualmente alla redazione di un elenco di beni mobili ed immobili, reso pubblico anche in forma telematica.

4. La Giunta regionale disciplina, secondo principi di trasparenza, imparzialità, pluralismo e parità di trattamento i criteri e le procedure per l'attribuzione dei beni, senza oneri a carico delle amministrazioni procedenti, nonché le forme di rendicontazione pubblica dell'attività svolta attraverso i beni mobili ed immobili.

## **Capo V**

### ***Norme finali e transitorie***

#### **Art. 18**

#### ***Abrogazioni e modificazioni di leggi regionali***

1. Sono abrogate, a decorrere dalla data di operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore ai sensi dell'articolo 53 del d. lgs. n. 117/2017:

- a) la legge regionale 24 marzo 2000, n.18 (Interventi a favore delle Società operaio di mutuo soccorso);
- b) la legge regionale 3 dicembre 2004, n. 31 (Norme in materia di promozione, riconoscimento e sviluppo delle associazioni di promozione sociale);
- c) la legge regionale 5 aprile 2007, n.10 (Nuove norme per la promozione del volontariato nella Regione Molise).

2. Alla legge regionale 6 maggio 2014, n. 13 (Riordino del sistema regionale integrato degli interventi e dei servizi sociali) sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 1 dell'articolo 16 le parole "soggetti del terzo settore" sono sostituite dalle parole "enti del Terzo settore";
- b) il comma 2 dell'articolo 16 è sostituito dal seguente: "2. Ai fini della presente legge si considerano enti del terzo settore quelli definiti dall'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.";
- c) al comma 3 dell'articolo 16 le parole "con i centri di servizio costituiti ai sensi della legge 11 agosto 1991, n. 266" sono sostituite dalle parole "con il centro di servizio accreditato ai sensi dell'articolo 61 del decreto legislativo del 3 luglio 2017, n. 117";
- d) la lettera f) del comma 1 dell'articolo 27 è sostituita dalla seguente: "f) tre rappresentanti del Terzo settore designati dalla Consulta regionale del Terzo settore;"

## Art. 19

*Clausola di invarianza finanziaria*

1. Dalla presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Molise.

Data a Campobasso, addì 7 ottobre 2022

IL PRESIDENTE  
Donato TOMA\*

\*(Documento sottoscritto con firma digitale,  
ai sensi dell'art. 24, del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)